Comune di Ronco Briantino

Provincia di Monza e della Brianza

Gestione associata tra il Comune di Bernareggio ed il Comune di Ronco Briantino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ENTI E PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07/11/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02/10/2019

Indice:

- ARTICOLO 1 Oggetto e finalità
- ARTICOLO 2 Natura dei benefici
- ARTICOLO 3 Soggetti beneficiari dei contributi
- ARTICOLO 4 Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- ARTICOLO 5 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- ARTICOLO 6 Procedura per la richiesta di contributi e benefici
- ARTICOLO 7 Piano annuale dei contributi
- ARTICOLO 8 Criteri generali di valutazione
- ARTICOLO 9 Erogazione e rendicontazione dei benefici
- ARTICOLO 10 Convenzioni per lo svolgimento di attività a favore della comunità locale in forma di sussidiarietà orizzontale
- ARTICOLO 11 Albo dell'Associazionismo
- ARTICOLO 12 Modalità di iscrizione
- ARTICOLO 13 Iscrizione all'Albo dell'Associazionismo
- ARTICOLO 14 Cancellazione dall'Albo dell'Associazionismo
- ARTICOLO 15 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

- 1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, istituisce l'Albo dell'Associazionismo per le Associazioni, Gruppi ed Enti (in seguito Albo dell'Associazionismo) per favorire, valorizzare e sostenere le forme associative mediante erogazione di agevolazioni e contributi, nell'esercizio della sua autonomia e secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 15.3.1997, n. 59, Legge 11.2.2005, n. 15 e D.P.R. 7.4.2000, n. 118 e alla delibera dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016 assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo.
- 2. Il Comune può intervenire con la concessione di benefici nei limiti delle risorse previste in bilancio per le seguenti finalità:
 - iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e della Costituzione Italiana;
 - istruzione, formazione e cultura;
 - promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - sviluppo dell'economia locale
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
 - promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio;
 - promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini di Ronco Briantino e di altre comunità nazionali e straniere;
- 3. Sono inoltre esclusi dalla possibilità di ottenere contributi gli iscritti all'Albo dell'Associazionismo ed Enti/Fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale che abbiano in atto convenzioni con l'Amministrazione comunale che prevedano l'erogazione di un contributo a loro favore per lo svolgimento della loro attività, o convenzioni che prevedano l'utilizzo gratuito di strutture comunali per l'esercizio della loro attività.

ARTICOLO 2 – Natura dei benefici

- 1. I benefici, oggetto del presente regolamento, possono articolarsi in forma di:
- a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività o finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature comunali.
- 2. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico e la formazione educativa e sportiva dei giovani, può cedere a condizioni agevolate l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
- 3. In ogni caso, il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari; così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

- 1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei contributi del Comune:
 - a) Gli iscritti all'Albo dell'Associazionismo ed Enti/fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b) Altri organismi non profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
- 2. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere contributi i Partiti e Gruppi politici cosi come è escluso ogni soggetto il cui fine sia quello di finanziare iniziative a scopo lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa.

ARTICOLO 4 - Modalità di erogazione contributi e benefici economici

- 1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione il Comune procede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, reso noto sul sito istituzionale dell'ente ed in eventuali altre forme (quali, a titolo esemplificativo, l'invio mediante posta elettronica di apposito avviso destinato ad associazioni iscritte all'Albo dell'Associazionismo che abbiano comunicato al Comune il relativo indirizzo), invitando i soggetti potenzialmente interessati a presentare entro il termine assegnato richieste per la erogazione di contributi e benefici economici nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo art. 8.
- 2. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico previsto al comma precedente non può essere inferiore a 20 giorni e non può in ogni caso sovrapporsi con il mese di agosto.
- 3. Quanto previsto dal presente articolo non preclude alla Giunta Comunale la possibilità di erogazione di contributi di carattere straordinario, quando gli stessi siano dovuti a fatti eccezionali adeguatamente motivati o a esigenze di particolare interesse per la comunità.

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria secondo il principio di sussidiarietà;
 - c) alle convenzioni di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 6 - Procedura per la richiesta di contributi e benefici

- 1. A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4, le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sul modello predisposto dal Comune, devono essere presentate presso l'Ufficio del protocollo del Comune improrogabilmente entro il termine previsto nell'avviso pubblico di cui all'art. 4.
- 2. Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altra documentazione equipollente sullo scopo sociale e sulla configurazione del soggetto richiedente;

- b) bilancio di previsione dell'anno in corso e bilancio finanziario relativo all'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta regolarmente approvati dagli organi sociali qualora sia richiesto un contributo in denaro;
- c) relazione illustrativa di manifestazioni/eventi/progetti realizzati nel corso dell'anno precedente, nonché in programma per l'anno corrente.
- 3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ARTICOLO 7 - Piano annuale dei contributi

- 1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di contributo, la Giunta Comunale valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione ai criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del settore competente approva, sentita la commissione Capigruppo, il Piano annuale dei contributi contenente l'individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle risorse, nonché l'elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.
- 2. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dal presente Regolamento deve essere effettuata dal settore competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8 - Criteri generali di valutazione

- 1. La concessione dei contributi di carattere economico avviene sulla base dei criteri annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, anche per diversi ambiti di attività. I criteri deliberati dalla Giunta si basano sui seguenti criteri generali di valutazione, con un punteggio massimo da attribuire non superiore a 100 punti:
 - a) <u>Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale</u>: i punti sino ad un massimo di 25 saranno attribuiti in relazione al numero degli iscritti all'organismo richiedente, alla entità delle quote associative e al numero delle persone coinvolte nelle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) <u>Incidenza sul territorio e nella comunità locale</u>: i punti sino ad un massimo di 20 saranno attribuiti in relazione al numero di anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo e del numero di anni di iscrizione all'Albo dell'Associazionismo delle associazioni;
 - c) Analisi della attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte ed ai risultati ottenuti: i punti sino ad un massimo di 50 saranno attribuiti in relazione alla rilevanza sociale, culturale, assistenziale, sportiva ed aggregativa delle iniziative; alla tipologia dei destinatari (soci/non soci); alla gratuità o meno e alla ampiezza e varietà delle attività;
 - d) <u>Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi</u>: i punti sino ad un massimo di 10 saranno attribuiti sulla base della presenza o meno di attività svolte nell'anno precedente in collaborazione con altri soggetti locali;
 - e) Rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune: i punti sino ad un massimo di 15 saranno attribuiti in relazione al numero di iniziative realizzate nell'anno precedente in sinergia ed in collaborazione con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà;
 - f) <u>caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative:</u> i punti sino ad un massimo di 10 saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche di innovazione e originalità rispetto al contesto comunale delle iniziative realizzate nell'anno precedente.
- 2. Il riconoscimento del contributo avviene nell'ambito del Piano Annuale dei Contributi di cui al precedente art. 7 in base ad una graduatoria di merito redatta dal competente Responsabile di Settore in cui sono ammessi alla ripartizione proporzionale, in base al punteggio ottenuto, della somma destinata nel bilancio dalla Giunta solo i soggetti che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 15 punti.

ARTICOLO 9 – Erogazione e rendicontazione dei benefici

- 1. In sede di formazione del Bilancio di previsione, in applicazione del presente Regolamento, è intitolato apposito capitolo di spesa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
- 2. L'erogazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario responsabile del settore entro 30 giorni dalla approvazione del piano annuale dei contributi per una quota pari al 70% del contributo, mentre la restante quota verrà liquidata nei successivi 90 giorni a seguito di avvenuta dimostrazione da parte della associazione della effettuazione delle iniziative per le quali il contributo è stato riconosciuto, mediante dettagliato rendiconto.

ARTICOLO 10 – Convenzioni per lo svolgimento di attività a favore della comunità locale in forma di sussidiarietà orizzontale

- 1. Il Comune può procedere, previa deliberazione della Giunta Comunale contenente adeguata motivazione, alla approvazione di convenzioni con associazioni, enti e organismi non profit e aziende pubbliche, per lo svolgimento, in via continuativa in un determinato periodo di tempo, di attività a favore della comunità locale corrispondenti alle finalità istituzionali del Comune rese dai predetti soggetti in forma di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle modalità prescelte per la resa del servizio. Tali convenzioni possono prevedere il riconoscimento a favore dei soggetti di cui sopra di un contributo economico e/o la messa a disposizione a titolo gratuito o agevolato di beni immobiliari e mobiliari di proprietà comunale per lo svolgimento delle predette attività.
- 2. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, assegnare ai soggetti iscritti nell'Albo dell'Associazionismo di cui al successivo art. 11 l'utilizzo in comodato o a titolo agevolato di locali o spazi comunali (a titolo esclusivo o in condivisione con altri soggetti) nel caso in cui i predetti soggetti svolgano attività a favore della comunità locale, la cui realizzazione sia commisurata al beneficio riconosciuto dal Comune ai sensi del presente comma.

ARTICOLO 11 - Albo dell'Associazionismo

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo le associazioni, i gruppi e gli Enti che:
 - a) presentano fini statutari di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - b) non hanno, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - c) garantiscono la libertà di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - d) assicurano l'accessibilità, la rappresentatività e l'elettività delle cariche.
- 2. L'Albo dell'Associazionismo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) soggetti operanti nel ramo sportivo e del tempo libero;
 - b) soggetti operanti nel ramo sociale, assistenziale, di promozione della salute e di solidarietà;
 - c) soggetti operanti nel ramo culturale, aggregativo e della storia locale;
 - d) soggetti operanti nel ramo della promozione della legalità e dei valori della Costituzione;
 - e) soggetti operanti nel ramo della promozione e della tutela dei valori ambientali.
- 3. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune può affidare alle forme associative e di cooperazione di cui sopra l'organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'ente.

ARTICOLO 12 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo dell'Associazionismo, da presentarsi in formato cartaceo o elettronico su modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.

Alla domanda devono essere allegati in carta libera i seguenti documenti:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci;
- b) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione
- c) dimostrazione di essere operative sul territorio comunale da almeno 1 anno.

ARTICOLO 13 - Iscrizione all'Albo dell'Associazionismo

- 1. L'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo è disposta con atto della Giunta Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del competente responsabile di Settore.
- 2. Il provvedimento di iscrizione o l'eventuale diniego verranno comunicati per iscritto alle Associazioni richiedenti.

ARTICOLO 14 - Cancellazione dall'Albo dell'Associazionismo

1. La cancellazione dall'Albo dell'Associazionismo è disposta con atto della Giunta Comunale su richiesta della associazione ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora tale associazione non risulti operativa sul territorio comunale da almeno un anno, e nel caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative e buona fede.

ARTICOLO 15 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini di legge e dello statuto comunale.
- 2. Per l'anno 2016, nell'attuazione del presente regolamento si prescinde dall'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo.